REGOLAMENTO (CEE) N. 1167/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 che prevede disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la regola generale C 3, di cui alla parte I, titolo I, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1165/76 (3), prevede che l'unità di conto alla quale si fa riferimento per alcuni dazi doganali specifici o come criterio di delimitazione di alcune voci o sottovoci, abbia il valore di 0,88867088 grammi di oro fino;

considerando che il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), permette di prendere delle misure in deroga al principio dell'utilizzazione della parità per convertire una moneta in un'altra moneta; che in virtù di queste disposizioni sono stati adottati nel settore agricolo dei tassi rappresentativi;

considerando che, se il tasso di cambio utilizzato per convertire una moneta si discosta da questi tassi, potrebbero verificarsi distorsioni negli scambi;

considerando che questa situazione pone un problema particolare per ciò che riguarda il regime dei prezzi di riferimento applicabile ai vini;

considerando che per quanto riguarda questi prodotti, il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce regole particolari relative all'importazione di prodotti nel settore vitivinicolo originari di alcuni paesi terzi (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1166/76 (7), ha previsto che il prezzo franco frontiera di riferimento sia uguale al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali; che conviene applicare a questi importi, fissati in unità di conto, la stessa regola al momento della loro conversione in moneta nazionale, al fine di permettere la valutazione del livello effettivo del prezzo d'offerta dopo sdoganamento, secondo basi omogenee, sia per assicurare un'applicazione uniforme del prezzo di riferimento senza modificare artificialmente le correnti degli scambi, sia per permettere ai paesi terzi interessati di beneficiare, eventualmente, pienamente dei vantaggi derivanti dalle concessioni tariffarie; che conviene di ritenere in materia il tasso di cambio fissato conformemente al regolamento n. 129;

considerando che l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/76 (9), modifica la tariffa doganale comune,

(1) Parere espresso il 10 maggio 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) Vedi pag. 39 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 256 del 2. 10. 1975, pag. 2.
(7) Vedi pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(9) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato IV « Modifica della tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 816/70 è sostituito dall'allegato del presente regolamento per quanto riguarda la tavola dei prodotti della sottovoce 22.05 C.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05	C. altri :		
	I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno	12 UC l'hl (a) (c)	—
	b) più di due litri	9 UC l'hl (a) (c)	9 UC l'hl (c)
	II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno	14 UC l'hl (a) (c)	—
	b) più di due litri	11 UC l'hl (a) (c)	11 UC l'hl (c)
	III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal (b)	15 UC l'hl	13,5 UC l'hl
	2. altri	17 UC l'hl (a) (c)	—
	b) più di due litri :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (b)	12 UC l'hl	11 UC l'hl
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (b)	12 UC l'hl	—
	3. altri	14 UC l'hl (a) (c)	—
	IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setubal (b)	16 UC l'hl	14,5 UC l'hl
	2. altri	19 UC l'hl (a) (c)	19 UC l'hl (c)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
22.05 *(seguito)*	b) più di due litri :		
	1. Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal (b)	13 UC l'hl	12 UC l'hl
	2. Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (b)	13 UC l'hl	—
	3. altri	19 UC l'hl (a) (c)	19 UC l'hl (c)
	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22° presentati in recipienti contenenti :		
	a) due litri o meno	1,60 UC per grado e per hl +10 UC l'hl (a) (c)	—
	b) più di due litri	1,60 UC per grado e per hl (a) (c)	—

(a) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni l'applicazione di una tassa di compensazione a taluni prodotti.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3, di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).